

**REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI DI
E-NOVIA S.P.A.**

e-novia

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1.1 Il presente regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria del 9 novembre 2022 (il "**Regolamento**") ed entrato in vigore dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano via San Martino n. 12, C.F., partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07763770968 (la "**Società**" o "**e-Novia**") sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti (rispettivamente, l'**Assemblea**" e gli "**Azionisti**") e delle assemblee speciali di categoria e degli obbligazionisti di e-Novia S.p.A. e delle relative riunioni.
- 1.2 Il presente Regolamento è a disposizione degli Azionisti e di coloro che sono legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto presso la sede sociale della Società, sul sito *internet* della stessa, nonché presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.
- 1.3 Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, il presidente dell'Assemblea, come individuato al successivo articolo 7 (il "**Presidente**") provvede adottando – come da previsioni di legge e statutarie – le misure e le soluzioni ritenute più opportune. Ove il Presidente metta ai voti eccezioni di procedura o riguardanti materie disciplinate dal presente Regolamento, l'Assemblea si esprime con la maggioranza del capitale presente.

CAPO II - DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

2. LEGITTIMATI ALL'INTERVENTO

- 2.1 Possono intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in base alla legge e allo statuto vigente della Società (rispettivamente, i "**Legittimati all'Intervento**" e lo "**Statuto**").
- 2.2 È possibile intervenire a mezzo rappresentante così come previsto dalle disposizioni legge e di Statuto vigenti e applicabili.
- 2.3 Chi interviene in Assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare presentando idonea documentazione attestante i poteri ad esso spettanti, ovvero, rispettivamente, idonea certificazione rilasciata dagli intermediari incaricati o idonea delega, anche in caso di rappresentanza di persona giuridica, come meglio precisato di volta in volta nell'avviso di convocazione.
- 2.4 Resta inteso che la partecipazione in Assemblea potrà svolgersi anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2370, quarto comma, del codice civile, come meglio precisato di volta in volta nell'avviso di convocazione.

3. SOGGETTI AMMESSI AI LAVORI ASSEMBLEARI

- 3.1 L'intervento in Assemblea dei componenti del consiglio di amministrazione (il "**Consiglio di Amministrazione**") e del collegio sindacale di e-Novia (il "**Collegio Sindacale**"), del rappresentante comune degli Azionisti di categoria speciale e degli obbligazionisti, ove presenti, nonché del rappresentante della società di revisione della Società non necessita di alcuna formalità.
- 3.2 Secondo le modalità determinate dal presidente dell'Assemblea (come individuato all'articolo 7 – il "**Presidente**") – possono, inoltre, partecipare all'Assemblea dirigenti e dipendenti della Società e di altre società del gruppo, nonché i componenti dei loro consigli di amministrazione e/o dei loro collegi sindacale e/o altri loro dipendenti e/o altri soggetti, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare in Assemblea e/o per lo svolgimento dei lavori assembleari.
- 3.3 Di regola, il Presidente ammette la presenza, in qualità di invitati senza diritto di intervento, di esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati, in conformità alle disposizioni di legge o regolamento e/o alle raccomandazioni dell'Autorità competente in proposito (gli "**Invitati**"). Coloro che sono stati accreditati devono farsi identificare dagli Incaricati (come definiti all'articolo 4) all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea, e (ove previsto) ritirare l'eventuale contrassegno di controllo da esibire a richiesta. Degli eventuali Invitati viene redatto dalla Società apposito elenco, il quale include nominativo e qualifica di ciascun Invitato.
- 3.4 Assistono inoltre all'Assemblea, senza poter prendere la parola, gli eventuali scrutatori non soci, gli eventuali commessi e Incaricati (come definiti dall'articolo 4) al fine di svolgere le funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.
- 3.5 Il Presidente dà lettura, nel corso delle operazioni assembleari preliminari, dell'elenco nominativo dei soggetti che partecipano all'Assemblea indicati nei paragrafi che precedono e delle loro qualifiche.

4. SOGGETTI AMMESSI AI LAVORI ASSEMBLEARI

- 4.1 L'identificazione personale e la verifica della legittimazione alla partecipazione, all'intervento e al voto in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione. Tale verifica viene effettuata dal Presidente anche per il tramite degli incaricati designati dalla Società (gli "**Incaricati**").
- 4.2 I Legittimati all'Intervento devono esibire agli Incaricati, un documento di identificazione personale oltre alla documentazione richiesta ai fini dell'ammissione secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, nello Statuto ovvero nelle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Nell'eventualità in cui il diritto di partecipare all'Assemblea sia oggetto di contestazione, spetta al Presidente, anche a seguito di segnalazione da parte degli Incaricati, decidere in merito. Coloro che vengono autorizzati a intervenire dagli Incaricati, ricevono (ove necessario) una scheda di partecipazione/votazione valida ai fini della partecipazione ai lavori assembleari o della votazione e da conservare per il periodo di partecipazione all'Assemblea.

- 4.3 I Legittimati all'Intervento possono far pervenire alla Società la documentazione che attesti la loro legittimazione trasmettendoli alla segreteria societaria con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 4.4 Al fine di agevolare la verifica di eventuali poteri rappresentativi, coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di Azionisti possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria almeno 3 (tre) giorni di mercato aperto prima di quello fissato per l'Assemblea.
- 4.5 Gli Invitati e gli altri soggetti ammessi alla partecipazione ai lavori assembleari di cui al paragrafo 3.2 devono farsi identificare dagli Incaricati, esibendo, laddove necessario, un documento di identificazione personale. Gli Invitati e gli altri soggetti ammessi alla partecipazione ai lavori assembleari di cui al paragrafo 3.2 identificati dagli Incaricati potranno accedere ai locali dell'Assemblea muniti di apposito contrassegno identificativo.

5. USO DI STRUMENTI DI REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO

- 5.1 Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'Assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'Assemblea, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- 5.2 Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'Assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati né da qualsivoglia altro soggetto ammesso a partecipare all'Assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente che determina condizioni e limiti dell'uso di tali dispositivi. Salvo quanto diversamente indicato dal Presidente, i telefoni cellulari e altri dispositivi di telefonia mobile devono essere disattivati.

6. ALLONTANAMENTO DAI LOCALI ASSEMBLEARI

Tutti i Legittimati all'Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati restituendo la scheda di partecipazione/votazione eventualmente ricevuta per l'ingresso. Il rientro nei locali in cui si tiene l'Assemblea deve essere comunicato agli Incaricati che provvederanno altresì alla restituzione della scheda di partecipazione/votazione, ove prevista.

7. IL PRESIDENTE, IL SEGRETARIO E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 7.1 All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, la presidenza dell'Assemblea viene assunta dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

- 7.2 Il Presidente è assistito nella redazione del verbale da un segretario dell'Assemblea, anche non socio, (il “**Segretario**”) designato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti o nei casi previsti dalla legge ovvero per decisione insindacabile del Presidente stesso, da un Notaio. Il Segretario e/o il Notaio possono farsi assistere dagli Incaricati o da propri collaboratori e avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale con il consenso del Presidente ai sensi del paragrafo 5.1 che precede.
- 7.3 Il Presidente dell'Assemblea può farsi assistere dagli amministratori, dai sindaci, dai dirigenti e dipendenti autorizzati ad intervenire, nonché da esperti e/o consulenti esterni appositamente invitati, incaricandoli di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e/o di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
- 7.4 Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, prima di iniziare la trattazione dell'ordine del giorno, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e comunica all'Assemblea l'esito di tale verifica. In tale contesto, il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.
- 7.5 In base ai controlli effettuati dagli Incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'Assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti e il numero dei voti cui essi hanno diritto.
- 7.6 Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, nonché di coloro che intervengono per delega, sono allegati al verbale assembleare.
- 7.7 Il Presidente, verificata la sussistenza dei *quorum* previsti dalla legge o dallo Statuto, dichiara l'Assemblea validamente costituita. In caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, il Presidente proclama deserta l'Assemblea stessa e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ad altra convocazione. Ove l'Assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, dal Segretario.
- 7.8 Il Presidente, accertato che l'Assemblea è validamente costituita e dato lettura dell'ordine del giorno, propone all'Assemblea stessa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempreché, ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente, l'incombenza non venga affidata a un Notaio previamente designato dal Presidente medesimo.
- 7.9 Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.
- 7.10 Il Presidente può nominare uno o più scrutatori anche non soci e costituire un ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni.
- 8. SVOLGIMENTO E RINVIO DEI LAVORI**
- 8.1 I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente può interrompere i lavori ai sensi del successivo articolo 14.

- 8.2 Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del codice civile, l'Assemblea – con deliberazione assunta a maggioranza semplice – può decidere di rinviare la trattazione di alcuni punti all'ordine del giorno ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, ma comunque non superiore a 30 (trenta) giorni.

CAPO III - DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

9. ORDINE DEL GIORNO

- 9.1 Il Presidente – eventualmente coadiuvato, su suo invito, da coloro che lo assistono ai sensi del paragrafo 7.2 e 7.3 che precedono – illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
- 9.2 Il Presidente può proporre di variare l'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, e/o l'accorpamento della trattazione di argomenti tra loro connessi, restando inteso che, ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano, l'Assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, sarà chiamata ad approvare la variazione all'ordine del giorno degli argomenti e/o l'accorpamento degli argomenti tra loro connessi.
- 9.3 Il Presidente ha, inoltre, la facoltà di prevedere una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.
- 9.4 Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta in tal senso approvata dall'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza semplice, il Presidente potrà astenersi dalla lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o di altri documenti inerenti ai lavori assembleari, eventualmente predisposte inerenti il/i punto/i all'ordine del giorno previamente messe a disposizione degli Azionisti nei termini e nei modi previsti dalle norme di legge e di regolamento applicabili e comunque in data anteriore all'Assemblea.

10. INTERVENTO NELLA DISCUSSIONE

- 10.1 Il Presidente dirige i lavori e regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo articolo 11, nonché i soggetti di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 che precedono e il Segretario, assicurando il diritto di intervento.
- 10.2 Il Presidente può autorizzare la presentazione delle richieste di intervento stabilendo le modalità di richiesta e di effettuazione degli interventi nonché l'ordine di svolgimento dei medesimi.
- 10.3 Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, nonché i soggetti di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 e il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di Statuto e del presente Regolamento.

11. SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI

- 11.1 I Legittimati all'Intervento, nonché i soggetti di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 che precedono e il Segretario hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e, ricevuto l'assenso del Presidente, di fare osservazioni e formulare proposte attinenti gli stessi.
- 11.2 Il Presidente può stabilire, in apertura e nel corso della discussione, un termine per la presentazione delle richieste di intervento. I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.
- 11.3 Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta e di effettuazione degli interventi e l'ordine di svolgimento dei medesimi. Di norma, coloro che intendono prendere la parola devono richiederla al Presidente o, su indicazione di quest'ultimo, al Segretario o all'eventuale ufficio di presidenza: il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste; se due o più richieste sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande d'intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti. Qualora ritenuto opportuno dal Presidente in funzione delle circostanze e per una migliore gestione dei lavori assembleari, lo stesso ha facoltà di richiedere che gli interventi di cui al precedente paragrafo avvengano per iscritto.
- 11.4 Il Presidente e/o, su suo invito, i soggetti di cui al paragrafo 9.1 che precede per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente stesso in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente.
- 11.5 Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ovvero laddove ciò non sia consentito dalle leggi o regolamenti applicabili.

12. DURATA, NUMERO E OGGETTO DEGLI INTERVENTI

- 12.1 Per ciascun Legittimato all'Intervento è possibile svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, fatte salve eventuali repliche e dichiarazioni di voto, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 12.
- 12.2 Il Presidente, considerando l'oggetto e l'importanza degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola indica – in misura di norma non superiore a 5 (cinque) minuti – il tempo concesso a ciascun Legittimato all'Intervento per lo svolgimento del proprio intervento.

- 12.3 Resta inteso che, nel caso in cui più rappresentanti del medesimo soggetto a cui spetta il diritto di voto richiedano la parola sul medesimo argomento all'ordine del giorno, il periodo di tempo a disposizione dei suddetti rappresentanti è determinato dal Presidente complessivamente in un unico periodo di tempo, di norma non superiore a 10 (dieci) minuti.
- 12.4 Il periodo di tempo a disposizione per eventuali interventi di replica e dichiarazioni di voto è determinato dal Presidente in misura di norma non superiore a 5 (cinque) minuti.
- 12.5 Trascorso il tempo stabilito, il Presidente può consentire, se ritenuto utile o necessario, una proroga del tempo a disposizione per l'intervento oppure invitare il Legittimato all'Intervento a concludere prontamente il proprio intervento. In tale ultimo caso, ove l'intervento non sia tempestivamente concluso, il Presidente provvede ai sensi del paragrafo 13.1, lettera a).
- 12.6 Gli interventi devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 12.7 Le disposizioni del presente articolo 12 non si applicano ai soggetti di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 del Regolamento.

13. POTERI DEL PRESIDENTE

- 13.1 Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento e nello Statuto, il Presidente mantiene l'ordine nel corso dell'Assemblea e garantisce il corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti, nonché il rispetto dei doveri da parte degli intervenuti, assicurando le migliori condizioni di svolgimento e prevenendo eventuali violazioni del presente Regolamento. A tal fine, il Presidente ha il potere di togliere la parola:
- a) qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà oppure prolunghi il suo intervento oltre il tempo assegnatogli;
 - b) previo richiamo, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
 - c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti o ingiuriosi;
 - d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

- 13.2 Il Presidente ha, inoltre, facoltà, ove una o più persone intervenute all'Assemblea impedissero il corretto svolgimento dei lavori assembleari, di richiamare all'osservanza del presente Regolamento con le conseguenze quivi previste.
- 13.3 Nel caso in cui il suddetto richiamo non fosse sufficiente, il Presidente potrà disporre, avvalendosi dei commessi e/o degli Incaricati, l'allontanamento per tutta la durata della discussione dai locali ove si svolge l'Assemblea.
- 13.4 Il Presidente ha la facoltà di farsi assistere da terzi esperti appositamente invitati.
- 13.5 Qualora nell'Assemblea si verificano situazioni tali che ostacolano lo svolgimento della discussione, il Presidente dell'Assemblea può disporre la sospensione dell'adunanza ai sensi del successivo articolo 14.
- 13.6 Il Presidente, anche ai fini di cui al presente articolo 13, può disporre l'impiego di apparecchi per la proiezione nei locali dell'Assemblea, dando all'uopo disposizioni per la predisposizione di più sale (ove necessario), purché siano attivati sistemi audiovisivi idonei e ciascuno degli intervenuti possa seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti affrontati.

14. POTERI DEL PRESIDENTE

- 14.1 I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un periodo non superiore a 3 (tre) ore per la predisposizione delle risposte agli interventi. Ove i lavori assembleari si protraggano per un periodo superiore alle 8 (otto) ore complessive – e qualora ritenuto opportuno in funzione delle circostanze e per una migliore gestione dei lavori assembleari – sarà facoltà del Presidente proporre l'aggiornamento dell'adunanza ai sensi del precedente paragrafo 8.2.

15. CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Terminati tutti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

CAPO IV – DELLA VOTAZIONE

16. INIZIO DELLE VOTAZIONI

- 16.1 Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'articolo 13 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti e il numero dei voti cui essi hanno diritto.
- 16.2 Se le persone preventivamente escluse dall'Assemblea continuano a impedire il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente ha la facoltà di togliere loro nuovamente la parola o, a suo insindacabile giudizio, potrà escluderli dalla votazione.

17. ORDINE DELLE VOTAZIONI

- 17.1 L'ordine delle votazioni sulle diverse proposte deliberative all'ordine del giorno è stabilito dal Presidente.

17.2 Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

18. MODALITÀ DI VOTO

18.1 Il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti fissando il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto. Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese.

18.2 Il Presidente, tenuto conto del numero di voti di ciascun avente diritto e salvo quanto disposto dal successivo articolo 19, può adottare uno dei seguenti metodi: (i) appello nominale; (ii) sottoscrizione di scheda; (iii) alzata di mano; (iv) uso di sistemi e strumenti elettronici o informatici di rilevazione, anche con l'assistenza di tecnici esterni alla Società per i relativi adempimenti. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente sono nulli.

18.3 Gli Azionisti che votano a favore, contro o si astengono rispetto a ciascun punto all'ordine del giorno devono fornire il proprio nominativo al personale a tal fine incaricato dalla Società.

18.4 Ogni Legittimato all'Intervento può votare una sola volta, con la totalità dei propri voti. In ogni caso i rappresentanti delle società fiduciarie e coloro che esprimono il voto per delega di altri possono dichiarare di votare in maniera difforme, per parte dei loro voti, in coerenza con le istruzioni ricevute dai fiducianti o dai deleganti.

19. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

19.1 Ad esito delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del Notaio, proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo Statuto.

19.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano nominati in base ai meccanismi previsti dallo Statuto.

20. CHIUSURA DELLA RIUNIONE

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza assembleare, dichiarandone l'ora di conclusione e annotandola sul relativo verbale.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

21. MODIFICHE

Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti, salvo per quelle modifiche meramente materiali necessarie per adeguare il presente Regolamento a disposizioni normative o statutarie, già approvate dagli organi competenti, cui può provvedere direttamente il Consiglio di Amministrazione dando successiva pubblicazione del Regolamento aggiornato sul sito *internet* della Società.

22. DISPOSIZIONI FINALI

- 22.1 Le norme del Regolamento Assembleare che fanno riferimento ad amministratori e sindaci si applicano, in quanto compatibili, ai componenti del consiglio di gestione e a quelli del consiglio di sorveglianza, ove la Società adotti il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e a quelli del comitato per il controllo sulla gestione, ove la Società adotti il modello monistico.
- 22.2 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si intendono richiamate le norme dello Statuto vigente riguardanti l'Assemblea che, in caso di contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento, prevalgono su queste ultime, nonché le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.